



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 fax 0765/333013 - /PARTITA IVA 00107990574

ORDINANZA N. 22 DEL 25.05.2020

Prot. n. 1404

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'IRRIGAZIONE DI ORTI, GIARDINI, USI AGRARI E QUALSIASI ALTRO USO CHE NON SIA DOMESTICO

IL SINDACO

Preso atto della ondata di siccità che stiamo attraversando e la conseguente sofferenza delle falde acquifere delle sorgenti che alimentano gli acquedotti comunali;

Ritenuto che l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale per l'irrigazione di orti, giardini, per usi agrari e per usi diversi da quello domestico può comportare pregiudizio per il rifornimento idrico domestico stesso, con gravi disagi per i cittadini e problemi igienico sanitari;

Atteso che motivi di igiene pubblica impongono che vengano soddisfatti, in via prioritaria i bisogni idrici domestici della popolazione;

Ritenuto opportuno adottare un apposito provvedimento atto a regolarizzare i consumi idrici in modo tale da garantire, per quanto possibile, l'approvvigionamento idrico domestico a tutte le famiglie nelle fasce orarie di maggior utilizzo;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di concessione di acqua ai privati;

Vista la Legge 689/1981;

ORDINA

il divieto dell'utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale per l'irrigazione di orti' giardini e per qualsiasi altro uso che non sia strettamente domestico nell'ambito dell'intero territorio comunale;

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente ordinanza verranno comminate le seguenti sanzioni:

1^ INFRAZIONE EURO 103,00

2^ INFRAZIONE EURO 206,00

3^ INFRAZIONE EURO 413,00

Art. 51 del vigente regolamento comunale di concessione di acqua ai privati

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune, e mediante l'affissione di manifesti.

Conto tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio (Legge 6 dicembre 1971 tt. 1034.) nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 20 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Considerato che la presente è rivolta ad una comunità di persone, la stessa è valida quale comunicazione di inizio di procedimento amministrativo per gli eventuali contravventori delle disposizioni suseposte.

La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza al posto fisso Carabinieri Forestale Monte San Giovanni e ai Carabinieri di Contigliano.

Monte San Giovanni in Sabina, li 25 maggio 2020



IL SINDACO

(Geom. MEL Salvatore)